

FOGLIO INFORMATIVO PER LA CESSIONE DEL QUINTO

DESCRIZIONE SINTETICA DELLA STRUTTURA E DELLA FUNZIONE ECONOMICA

Cessione del quinto dello stipendio o della pensione:

È un prestito personale destinato esclusivamente a lavoratori dipendenti, ai pensionati, e/o a titolari di rapporti di lavoro atipici di durata non inferiore a dodici mesi purché il compenso a questi corrisposto abbia carattere di certezza e continuità, (in seguito detti "Cedenti"). Il prestito si può ottenere cedendo a Compass S.p.A. (od anche "Cessionario") fino a un quinto dello stipendio/pensione per un periodo massimo di 120 mesi. La restituzione avverrà mediante trattenute mensili sulla busta paga o sulla pensione effettuate direttamente dall'Ente od Azienda presso la quale il Cedente lavora, la quale provvede a versare a Compass S.p.A.. La cessione del quinto dello stipendio/pensione per le categorie di richiedenti di cui sopra è disciplinata dall'art. 1198 c.c. e dal D.P.R. 05/01/1950 n. 180 e successive modifiche e dalle norme di attuazione. Il finanziamento può essere assistito da garanzie. Il Cedente può chiedere quale servizio accessorio al finanziamento, salve le opportune valutazioni di Compass S.p.A., un'anticipazione sul finanziamento stesso.

Servizi accessori assicurativi:

A maggior garanzia della Cessionaria e ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, sono contratte polizze di assicurazione contro il rischio premorienza e polizza assicurativa contro rischio perdita dell'impiego (entrambe a carico del Cedente) o, alternativamente a quest'ultima, polizza assicurativa contro il rischio perdita patrimoniale derivante da insolvenza (a carico di Compass S.p.A.). Il Cedente prende atto che, laddove consentito dalla normativa vigente, la Compagnia di assicurazione resterà surrogata alla Cessionaria in ogni diritto a questa spettante nei confronti del Cedente.

Commissioni accessorie dovute per eventuali provvigioni alla rete di vendita esterna:

Per motivi di trasparenza e calcolo dei Tassi (TAEG e TEG) gli Agenti/Mediatore/Intermediari Finanziari/Banche presso cui il Cedente si è rivolto per richiedere il finanziamento sono direttamente remunerati da Compass, anche per conto del Cedente, secondo quanto previsto dal contratto, per cui nessun ulteriore corrispettivo deve essere loro versato direttamente dal Cedente stesso. L'attività di tali soggetti comporta, oltre l'opera professionale svolta (consulenza al Cedente), anche la prestazione di ulteriori servizi istruttori (acquisizione di documentazione, controlli, ecc...), pertanto i loro compensi possono assumere relativa consistenza. Compass S.p.A. impone convenzionalmente dei limiti provvigionali massimi e, pertanto, consiglia il Cedente di negoziare direttamente con l'Agente/Mediatore/Intermediario Finanziario/Banca il compenso per il proprio intervento, in considerazione dell'attività che quest'ultimo dovrà svolgere.

Estinzione Anticipata del Finanziamento:

Compass S.p.A. evidenzia che in caso di anticipata estinzione del prestito, anche mediante rinnovo, le somme indicate alle lettere "G", "H" e "M" delle Condizioni Economiche riportate nel frontespizio del Contratto, non possono essere rimborsate, trattandosi di costi od oneri sostenuti da Compass S.p.A. o corrisposti, anche a terzi, in unica soluzione e non recuperabili. Sarà inoltre addebitata una Penale pari all'1% del capitale residuo.

Rischi:

Essendo il finanziamento a tasso fisso, esiste un generico rischio di tasso di interesse, derivante dall'impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso. Si possono, inoltre, manifestare rischi legati all'incremento di commissioni e/o spese, se contrattualmente previsto, a carico del Cliente non imposte dal Creditore a fronte di variazioni di costi bancari, postali, ecc..

CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'OPERAZIONE O DEL SERVIZIO

Spese per coperture assicurative:

- Polizza Vita: massimo 26% (tasso di premio per la garanzia) sul montante + diritti fissi € 100,00;
- Polizza impiego: massimo 7% (tasso di premio per la garanzia) sul montante;

Spese fisse contrattuali: massimo € 400,00.

Commissione Finanziaria: 0%.

Commissioni Accessorie: massimo 5% del montante.

Periodicità di calcolo degli interessi: anno civile.

Oneri esclusi dal calcolo del TAEG

Oneri in caso di estinzione anticipata/Decadenza del Beneficio del Termine: 1% del capitale residuo.

Interessi di mora per ritardato pagamento: TAN applicato al Contratto e comunque non superiore alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto.

Imposta di bollo e qualsiasi ulteriore onere fiscale: secondo la normativa vigente.

Costi per servizi accessori: fino a un massimo di € 30,00.

TAN (Tasso Annuo Nominale)		TAEG [*] /ISC (Tasso Annuo Effettivo Globale) (Indicatore Sintetico di Costo)		TEG (Tasso Effettivo Globale)	
fino a	oltre	fino a	oltre	fino a	oltre
a € 5.000,00	€ 5.000,00	a € 5.000,00	€ 5.000,00	a € 5.000,00	€ 5.000,00
16,00%	15,00%	20,41%	16,62%	20,41%	16,62%

* calcolato con riferimento all'anno civile, ipotizzando 12 mesi di durata uguale ai sensi del D.M. TES. 6/5/00.

Il Tasso Effettivo Globale Medio in vigore, con riferimento alla tipologia di operazione descritta in questo foglio informativo, è indicato nell'apposito riquadro denominato "TEGM e TASSO SOGLIA USURA". I valori di cui sopra sono indicati nella loro misura massima. La sommatoria di tali voci non supererà comunque, nell'ambito del concreto rapporto di credito, le soglie di legge.

LEGENDA

Amministrazione Cedute: il datore di lavoro del Cedente e/o qualsiasi altro Ente, Società e Cassa Pensioni, Fondo o Istituto di Previdenza o di Assicurazione (anche privato) vincolato, nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro o per effetto di essa, a riconoscere al Cedente una retribuzione, una somma una tantum o un assegno continuativo, anche di natura previdenziale o di quiescenza.

Cessione del quinto dello stipendio/pensione: forma di finanziamento ottenibile esclusivamente da lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati (per questi ultimi sono comunque previsti alcuni requisiti, sia di tipo personale che relativi all'azienda presso cui il consumatore è impiegato), dai lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'art. 409 n. 3 del Codice di Procedura Civile e dai pensionati. È un prestito non finalizzato, a tasso di interesse fisso, con esborso iniziale in un'unica soluzione e rimborso secondo un piano predefinito a rate costanti e comunque non superiori alla quinta parte dell'emolumento mensile. Il rimborso delle rate è automatico, con trattenuta alla fonte da parte del debitore ceduto.

Interessi di mora: penale, espressa in termini percentuali e concordata in fase contrattuale, corrisposta dal debitore al creditore in caso di mancato o ritardato pagamento di una o più rate di rimborso.

Quota interessi: porzione della rata periodica di rimborso che concerne la corresponsione degli interessi maturati sul capitale residuo.

Montante: retribuzione/pensione globale ceduta.

TAN (Tasso Annuo Nominale): il TAN è il tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato dagli istituti finanziari all'importo lordo finanziato. Viene utilizzato per calcolare, a partire dall'ammontare finanziato e dalla durata del prestito, la quota interesse che il debitore dovrà corrispondere al finanziatore e che, sommata alla quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso. Nel computo del TAN non entrano oneri accessori quali provvigioni, spese e imposte.

TAEG/ISC (Tasso Annuo Effettivo Globale/Indicatore Sintetico di Costo): indice, espresso in termini percentuali, con due cifre decimali e su base annua, del costo complessivo del finanziamento. Comprende gli oneri accessori quali spese di istruttoria, spese di apertura pratica, spese di incasso delle rate e spese relative alle polizze assicurative.

TEG (Tasso Effettivo Globale): è l'indicatore espresso ai fini della legge 108/96 (norme anti-usura) che considera tutti gli oneri finanziari, di commissioni e spese del contratto con esclusione degli oneri erariali per esplicita disposizione della Banca d'Italia, il TEG dei contratti non può superare il tasso soglia pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per il trimestre in cui è stipulato il contratto.

CONDIZIONI GENERALI DELLA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO/DELLA PENSIONE

Art. 1 - Perfezionamento del Contratto.

Il presente contratto (nel seguito il "Contratto") si intenderà perfezionato al momento dell'accettazione e sottoscrizione dello stesso da parte di COMPASS S.p.A. con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 10 (nel seguito "Cessionaria"), accettazione che sarà resa nota al Cedente per procedere all'erogazione del mutuo.

Art. 2 - Costituzione del mutuo.

Il Cedente, avvalendosi della facoltà di cedere il quinto della sua retribuzione/pensione in base alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ma non esclusivamente, ai sensi e per gli effetti previsti dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 e relativo regolamento esecutivo D.P.R. 28 luglio 1950 n. 895 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché dagli art. 1260 e seguenti codice civile, è costituito e si dichiara debitore a titolo di mutuo nei confronti della Cessionaria, con effetto dal momento della erogazione in suo favore, dell'importo lordo del mutuo indicato alla lettera "A" del Prospetto del Finanziamento e Modalità del Rimborso riportato nel frontespizio del Contratto, che si obbliga a restituire mediante la cessione "pro-solvendo" del numero di quote del suo stipendio o della sua pensione indicate alla lettera "A1" del Prospetto del Finanziamento e Modalità del Rimborso, ognuna dell'importo indicato alla lettera "A1" del Prospetto del Finanziamento e Modalità del Rimborso (nel seguito "Rate"), uguali, mensili e consecutive.

Art. 3 - Notifica al datore di lavoro/amministrazione/ente previdenziale.

Il Contratto sarà notificato al datore di lavoro/amministrazione/ente previdenziale (nel seguito indistintamente "ATC") dalla quale il Cedente dipende, onde quest'ultima, obbligata dalle richiamate norme e, per quanto possa occorrere, anche per volontà del Cedente medesimo, provveda a prelevare mensilmente dalla retribuzione o pensione di quest'ultimo la Rata mensile indicata alla lettera "A1" del Prospetto del Finanziamento e Modalità del Rimborso, a decorrere dal mese successivo alla notifica del Contratto, ed a versarla, entro il giorno 10 di ogni mese, alla Cessionaria presso INTESA SANPAOLO, Via Langhirano, 1/A 43100 Parma: codice IBAN IT 19 C 03069 12711 10000000578, o a mezzo c/c postale: Codice IBAN IT 27 H 07601 01600 00054168208, entrambi intestati a COMPASS S.p.A. e così sino all'estinzione integrale del debito. La Cessionaria si riserva di indicare con specifica comunicazione eventuali differenti modalità di pagamento delle Rate. Eventuali pagamenti eseguiti in eccedenza non produrranno benefici in quanto accantonati in conto infruttifero.

Art. 4 - Netto Ricavo.

Il Cedente prende atto che per la detrazione delle spese, delle commissioni, delle polizze assicurative e degli oneri tutti a suo carico, di cui all'art. 5, la somma a lui erogata (nel seguito "Netto Ricavo"), ammonterà a quella somma indicata alla lettera "N" del Prospetto del Finanziamento e Modalità del Rimborso riportato nel frontespizio del Contratto, al lordo di eventuali anticipazioni ed estinzioni di precedenti prestiti, di cui all'art. 6.

Art. 5 - Ritenute sulla liquidazione.

In sede di liquidazione del prestito, il Cedente autorizza la Cessionaria a trattenere, in unica soluzione, gli importi anticipati per il pagamento degli oneri indicati alle lettere "E", "F", "G", "H", "I", "L" e "M" del Prospetto del Finanziamento e Modalità di Rimborso riportato nel frontespizio del Contratto e più precisamente: "E": gli interessi annui nominali per la remunerazione del capitale, in misura scalare mensile; "F": la commissione finanziaria della Cessionaria, comprendente la remunerazione della propria attività imprenditoriale, deliberazione e successiva amministrazione del mutuo per l'intera durata dell'ammortamento, l'elaborazione dei dati in funzione del D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modifiche ed integrazioni. I costi di acquisizione della provvista, per la copertura delle perdite derivanti dalla differenza di valuta tra l'erogazione e la decorrenza dell'ammortamento, per l'eventuale ritardo nell'adeguamento dei tassi nel periodo di preammortamento e per ogni altro adempimento connesso all'esecuzione del contratto;

"G": le commissioni accessorie dovute ad eventuali provvigioni alla rete di vendita esterna (agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi o intermediari finanziari) a cui si è eventualmente rivolto il Cedente, per: i) ricercare ed attivare la soluzione finanziaria di interesse del Cedente, definita con il Contratto; ii) concorrere all'attività di istruttoria del mutuo; iii) la definizione dei relativi rapporti contabili; iv) assistere il cedente sino all'erogazione del mutuo ed alla ricezione dell'assegno corrispondente; v) ogni altra attività eventualmente prestata. Il Cedente può liberamente negoziare la misura delle indicate provvigioni con l'agente, il mediatore o l'intermediario al quale si è rivolto;

"H": le spese fisse contrattuali per i servizi d'istruttoria e notifica del Contratto, ed ogni altro costo necessario per il suo perfezionamento;

"I" e "L": i premi assicurativi, da corrispondersi alla compagnia di assicurazione anticipatamente, per le polizze in virtù delle quali il Cedente ha ottenuto la copertura dei rischi vita e perdita dell'impiego in funzione del rimborso del capitale mutuato;

"M": l'imposta di bollo e tasse sul Contratto.

Art. 6 - Estinzione di altri debiti e/o vincoli.

La Cessionaria, qualora per rendere erogabile il prestito debba estinguere, anche nell'interesse del Cedente e per volontà propria, per legge o per volontà del Cedente medesimo, altri prestiti e/o pignoramenti gravanti

(segue sul retro)

